SENTENZA N. 69/2025

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA CAMPANIA

in persona del giudice monocratico Eugenio MUSUMECI ha pronunciato la seguente

SENTENZA DEFINITIVA

riguardo al giudizio pensionistico iscritto nel registro di segreteria con il n° 73777

PROPOSTO DA

(OMISSIS), nata (omissis)rappresentata e difesa dagli avvocati Gherardo Marone e Giuseppe Maria Perullo (entrambi del foro di Napoli), nonché elettivamente domiciliata a Napoli in via Cesario Console n° 3 presso lo studio dei difensori stessi;

CONTRO

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (INPS), in persona del presidente *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avv. Gianluca Tellone (iscritto nell'elenco speciale annesso all'albo degli avvocati presso il tribunale di Avellino), nonché elettivamente domiciliato a Napoli in via Medina n° 61 presso il Coordinamento Regionale Legale INPS per la Campania;

PER LA REVOCAZIONE

della sentenza n° 588/2015, emessa da questa Sezione.

§ § §

FATTO

1. Con sentenza non definitiva n° 424/2023 questa Sezione ha revocato la propria sentenza n° 588/2015; e, in sede rescissoria, ha parzialmente accolto la domanda di ottemperanza proposta da (omissis), vedova di (omissis), in riferimento

alla sentenza n° 1036/2011 di questa stessa Sezione: perciò condannando l'INPS a pagare alla (omissis) gli arretrati della pensione privilegiata diretta spettante al Chiariello, nella misura di 3.983,70 euro lordi, per l'arco temporale dal 1° febbraio 1993 sino al 31 agosto 1997.

Inoltre, con ordinanza pure pronunciata all'udienza del 6 marzo 2023 contestualmente alla predetta sentenza non definitiva, è stato assegnato termine all'INPS per depositare i conteggi riguardanti le somme dovute in virtù della sentenza stessa e la prova del pagamento di queste ultime.

2. Tuttavia, a fronte di quell'ordinanza, il 27 marzo 2023 l'INPS si è limitato a formulare una riserva d'appello riguardo alla sentenza non definitiva e a produrre memoria, nella quale ha insistito per il rigetto della pretesa attorea. Soltanto con un'altra memoria, depositata il 26 giugno 2023 dopo un estremo termine assegnatogli all'udienza svoltasi il 5 di quello stesso mese, l'INPS ha evidenziato di aver disposto il pagamento di 3.983,70 euro, oltre agli accessori, per il mese di agosto.

Poi, dopo che all'udienza del 10 luglio 2023 era stato disposto un rinvio in attesa di quel preannunciato pagamento, con ordinanza emessa alla successiva udienza del 18 dicembre di quello stesso anno questo giudice ha rilevato una discordanza tra la cifra pagata, da un lato, e la sorte capitale e gli accessori indicati come dovuti. Peraltro tale discordanza è stata chiarita dall'INPS, con memoria depositata il 9 febbraio 2024: osservando che, in realtà, la cifra di 3.983,70 euro indicata nel dispositivo della sentenza non definitiva era comprensiva degli accessori sulla sorte capitale spettante al Chiariello.

Quindi, dopo un rinvio per mancata comparizione della parte ricorrente, costei, con memoria prodotta il 5 marzo 2024, ha invocato l'applicazione dell'art. 65 del D.P.R. n° 1092/1973 in riferimento alla pensione privilegiata diretta; ed altresì

l'aggiornamento della pensione di reversibilità, proprio in virtù del pregresso riconoscimento della pensione privilegiata in favore del *de cuius*.

Con ordinanza emessa all'udienza del 18 marzo 2024 è stata confutata la tesi dell'INPS riguardo alla correttezza del *quantum* da esso pagato nell'agosto dell'anno precedente: venendo perciò assegnato termine all'INPS stesso per pagare alla (omissis) differenza di 512,78 euro per sorte capitale, oltre al maggior ammontare di oneri accessori dovuti. Poi, perdurando l'inerzia dell'INPS, con ordinanza emessa all'udienza del 15 aprile di quello stesso anno è stato designato un commissario *ad acta*: il cui specifico nominativo, peraltro, è stato comunicato dal prefetto di Napoli, nella persona della funzionaria prefettizia Adriana Salvina Annunziata D'Angiò, soltanto il 12 giugno 2024, cioè due giorni dopo l'udienza fissata al 10 di quello stesso mese.

Successivamente, con memoria prodotta il 17 giugno 2024, l'INPS ha evidenziato di aver disposto il pagamento di un conguaglio di 702,88 euro: di cui 512,78 euro quali sorte capitale e il resto a titolo di oneri accessori. Di tale pagamento ha dato conferma il commissario *ad acta*, con nota del 26 di quello stesso mese.

Infine all'udienza del 1° luglio 2024 la causa è stata discussa dalle parti, venendo quindi trattenuta in decisione, con successiva lettura del dispositivo riportato in calce alla presente sentenza.

D I R I T T O

3. Innanzitutto è appena il caso di ricordare come risulti qui immodificabile l'importo di 3.983,70 euro lordi della sorte capitale al cui pagamento l'INPS è stato condannato, con la sentenza non definitiva. Perciò è quest'ultima che va censurata qualora, a dispetto di quanto osservato al paragrafo 8 di tale sentenza, non venisse condivisa la correttezza dell'importo in questione.

Inoltre va osservato come nulla abbia dedotto l'INPS a detrimento della congruità di quella cifra e, soprattutto, delle considerazioni svolte nell'ordinanza emessa all'udienza del 18 marzo 2024: le quali, a maggior ragione, devono intendersi qui integralmente richiamate.

4. Per altro verso neppure la (omissis) ha sollevato specifiche doglianze riguardo a quella medesima ordinanza. Né possono ammettersi le vaghe perplessità che, nella nota del 26 giugno 2024, la commissaria *ad acta* ha evidenziato esserle state manifestate dall'odierna ricorrente. Oltretutto quest'ultima, nell'udienza di discussione del 1° luglio 2024, ha sollecitato la definizione dell'odierno giudizio.

D'altro canto risulta evidente che quanto rivendicato dalla (omissis) stessa, con la memoria prodotta il 5 marzo 2024, costituisce un *quid pluris*: che, però, travalica i limiti di un giudizio di ottemperanza e, tanto più, della presente fase conseguente ad una sentenza non definitiva.

5. Conclusivamente va dichiarata ormai cessata la materia del contendere riguardo all'ottemperanza alla sentenza n° 1036/2011.

6. Quanto alle spese di lite, il cui regolamento è stato rinviato alla presente sentenza, la fondatezza soltanto parziale della revocazione invocata dalla (omissis)giustifica la compensazione di metà delle spese di lite e la condanna dell'INPS a pagare la residua metà: le quali per tale quota, vista la complessità della vicenda ed il protrarsi del presente giudizio, vanno liquidate in 2.000 euro, oltre al rimborso di spese generali in misura del 15%, al contributo previdenziale forense e all'IVA.

Infine a carico dell'INPS, la cui condotta ha reso inevitabile la nomina di un commissario *ad acta*, va addossato il compenso spettante a quest'ultimo: che verrà liquidato con separato provvedimento.

P . Q . M .

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per la Campania, definitivamente pronunciando riguardo al giudizio di revocazione n° 73777, proposto (omissis) contro l'INPS:

1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) compensa per metà tra le parti le spese di lite e condanna l'INPS a pagare a (omissis) la residua metà, liquidata per tale quota in 2.000 euro, oltre al rimborso di spese generali in misura del 15%, al contributo previdenziale forense e all'IVA;
3) pone a carico dell'INPS il pagamento del compenso in favore del commissario ad acta, da liquidarsi con separato provvedimento;
4) fissa il termine di sessanta giorni per il deposito della presente sentenza.

Così deciso a Napoli nella camera di consiglio del 1° luglio 2024.

IL GIUDICE

(Eugenio Musumeci)

Depositata in segreteria il giorno 03.03.2025

Il Direttore della Segreteria

Maurizio Lanzilli